



A cura della
Segretaria Nazionale UILCA
Giovanna Ricci

Newsletter
Pari Opportunità e Diritti



Roma, Ottobre 2017

Fondo di sostegno alla natalità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017 del dpcm 8 giugno 2017 parte il "Fondo di sostegno alla natalità".

Il **Fondo di sostegno alla natalità**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia dalla L. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017) è destinato a favorire l'accesso al credito delle famiglie attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari, per operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino, ovvero entro tre anni dall'adozione.

Nel caso di responsabilità o affidamento condiviso è ammesso un solo prestito.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso di ulteriori requisiti, quali:

1) la cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

2) la residenza in Italia;

3) **i finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a diecimila euro**, a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge del 7 marzo 1996, n. 108.

I soggetti finanziatori (banche o intermediari finanziari) non potranno richiedere, a coloro che presentano la domanda di finanziamento, garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipuleranno un Protocollo d'Intesa con il quale verranno disciplinati:

- 1) le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo;
- 2) gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della misura di garanzia prevista dal Fondo; l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal decreto.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% del finanziamento ed è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto in termini di durata (massimo 7 anni) e di massimali (10.000 euro), permane per l'intera durata del finanziamento.

L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

- a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti richiesti, trasmette al Gestore (società a capitale interamente pubblico di cui il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale per la gestione del Fondo) copia della documentazione unitamente alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;

b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammissione alla garanzia del Fondo;

c) il finanziatore, a pena di decadenza della garanzia del Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a).

L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento. I finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi novanta giorni

dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente.

Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento, il finanziatore può chiedere, entro i successivi novanta giorni, l'intervento della garanzia del Fondo.

A seguito della corresponsione degli importi a garanzia il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore e provvede, tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo; tali somme sono versate al Fondo.

Il Gestore può avviare, direttamente o su indicazione del Dipartimento, verifiche, anche a campione, sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari. Se dovesse risultare che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, il Gestore, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime, alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria e al recupero delle somme erogate, nelle forme previste dalla legge.

La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021.

